

N. R.G. 1/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente

Dott. Michele Sirgiovanni Giudice

Dott. Raffaella Brogi Giudice

Vista la domanda di omologa del concordato preventivo
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1/2016

promossa da:

FLOW FABRIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la società **FLOW FABRIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Prato, Via Tacca, 43, ha avanzato domanda di concordato preventivo.

Prima del deposito della domanda di concordato ex art. 161, co. 6, l.f. la società ricorrente aveva affittato la propria azienda alla società Flow by Menchi. A tal fine è stata disposta, al momento dell'emissione del decreto ex art. 163 l.f., la procedura ex art. 163-bis l.f., in merito alle offerte concorrenti, senza che fosse presentata alcuna offerta da parte di terzi.

La proposta concordataria, come integrata e modificata, si fonda sul seguente piano liquidatorio:

- tutti i flussi finanziari saranno messi a disposizione dei creditori sin dalla data di rispettiva materiale disponibilità;



- i beni mobili, i crediti verso Flow by Menchi, i crediti commerciali, tributari e risarcitori e l'azienda verranno messi a disposizione del ceto creditorio.

Il termine previsto per l'attuazione del piano è fine dicembre 2019, salvo slittamento al gennaio 2020.

La proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e in prededuzione e l'attribuzione ai creditori chirografari di un importo pari al 20,70%.

I flussi finanziari proverranno dai canoni di affitto di azienda fino al 15 gennaio 2018, dalla vendita degli automezzi e macchine elettroniche attraverso procedure competitive, dalla vendita dell'azienda prevista al termine di tre anni per un importo non inferiore a € 200.000,00, sempre attraverso procedure competitive, dalle disponibilità liquide, dall'incasso dei crediti commerciali e fiscali.

La proposta prevede inoltre l'impegno, condizionato all'omologazione del piano, da parte del socio Vignali Paolo a garantire eventuali scostamenti tra la percentuale vincolante del 20% proposta ai creditori chirografari e quella effettivamente realizzata, con la vendita del bene immobile messo a disposizione dei creditori posto a Firenze via Podestà 61, di cui è proprietario del 50%, che sarà venduto solo in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale.

A seguito dei rilievi della commissaria giudiziale circa l'idoneità della proposta ad assicurare la soddisfazione dei creditori nella misura del **17,99%**, anziché quella prevista nel Piano Concordatario nella misura de 20,70%, verosimilmente nei tempi previsti dal Piano medesimo, una parte della proprietà sociale, Vignali Paolo e Vignali Gianni, si era impegnata a versare la somma necessaria per il raggiungimento della percentuale vincolante del 20% a favore dei creditori chirografari condizionata all'omologazione del Piano fino a un massimo di € 65.000,00. Tale somma è stata ritenuta idonea dalla Commissaria a coprire il deficit concordatario stimato in € 62.083,16, nella seconda ipotesi prospettata, rispetto al fabbisogno previsto dal Piano.

Con decreto depositato in data 28 novembre 2017 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura.

Con successivo decreto depositato in data 6 luglio 2017, il tribunale, all'esito del voto dei creditori, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall.



Il suddetto decreto è stato comunicato alla ricorrente e notificato a cura di quest'ultima all'unico creditore dissenziente nonché alla Commissaria Giudiziale, dr.ssa CECILIA SERAFINI.

Nel presente giudizio si è costituita la sola società ricorrente, chiedendo l'omologa del concordato.

La commissaria giudiziale, con atto depositato il 13 luglio 2017, ha concesso parere favorevole all'omologazione, rilevando che: *“Il Commissario, nella propria analisi sulla fattibilità del Piano, ha rilevato che le risorse concordatarie pur garantendo il pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati, riescono a soddisfare il ceto chirografario, nella **percentuale del 19,76 % molto prossima alla percentuale vincolante.**”*

In sede di memoria di costituzione nel giudizio di omologazione, così come all'udienza ex art. 180 l.f., i soci si sono impegnati a mettere ulteriori € 10.000, al fine di raggiungere la percentuale del 20%.



Ritenuto che il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dalla Commissaria Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento*



nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta".

Il Tribunale ha *"il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti"*

Detto *"controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"*.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *"ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto"*.

Nella fattispecie la misura della soddisfazione dei creditori dipenderà dalla realizzazione dell'attivo, secondo il piano elaborato dalla ricorrente e con i fattori di rischio evidenziati dalla Commissaria Giudiziale.

Tuttavia i creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel concordato con cessione di beni e nel presente piano.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea della liquidazione e del piano, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare. Inoltre, in relazione sia ai contenuti della relazione ex art. 172 l.f. che della relazione ex art. 180 l.f. i creditori sono stati, comunque, resi edotti dei profili di criticità inerenti alla fattibilità economica del piano concordatario.

Ne consegue che il controllo del tribunale, come sopra delineato in conformità ai principi enucleati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, non possa che arrestarsi di



fronte alla verifica della legalità della procedura, che si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, determinando il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall..

Il piano, poi, pur con le rettifiche apportate dalla Commissaria Giudiziale, consente di realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure modesto e parziale.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, di concordato con cessione di beni, deve essere nominato un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione, salvo che il concordato disponga diversamente.

In proposito la ricorrente ha proposto che l'attività di liquidazione sia svolta da professionista in possesso dei requisiti di legge che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico dietro compenso prestabilito e sensibilmente inferiore a quello che sarebbe dovuto in ipotesi di alternativa designazione giudiziale del liquidatore medesimo.

Tale richiesta è stata motivata dalla ricorrente, evidenziando il vantaggio che i creditori chirografari riceveranno, in termini di maggiore soddisfazione dei propri crediti, dal contenimento delle spese di procedura.

I creditori, posti a conoscenza di tale previsione nella proposta, votando a favore del concordato, hanno manifestato di accettare tale ipotesi di liquidazione.

Ritiene pertanto il Tribunale che tale richiesta possa essere accolta, tenuto conto anche della non particolare complessità delle operazioni di liquidazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società **FLOW FABRIC S.R.L. IN**



LIQUIDAZIONE, con sede in Prato, Via Tacca, 43

CONFERMA

la nomina a Commissaria Giudiziale della dr.ssa CECILIA SERAFINI con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato,

NOMINA

Liquidatore giudiziale il Dott. ANDREA ALTERINI e

membri del Comitato dei creditori:

- 1) Mantafil s.p.a.
- 2) Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coop.
- 3) Safil s.p.a.

Come previsto dall'art. 182 l. fall. al liquidatore giudiziale si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40. E 41 in quanto compatibili.







sensi dell'art. 17 LF e per
le ed alla Commissaria
imo comma, LF a darne

7

